

**Al Gruppo Consiliare  
Movimento 5 Stelle  
Consiglieri Comunali :  
Sergio Savio  
Riccardo Tagni**

**p.c. Alla Giunta Comunale  
Sede**

**Oggetto:** articolo 78, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 - deliberazione ANAC n. 1307 del 14/12/2016 - verifiche e riscontri.

Ribadendo quanto già anticipato dal sottoscritto Segretario Generale nella seduta di Consiglio Comunale svoltasi il 12/07/2017 (nel corso della quale il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle aveva sollevato le relative osservazioni), si puntualizza, preliminarmente, che la fattispecie disciplinata dall'articolo 78, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, non è ricompresa nell'ambito dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del medesimo testo normativo. L'articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina i doveri e la condizione giuridica degli Amministratori degli Enti Locali, dettando al comma 3 una disposizione specificamente rivolta agli Assessori Comunali competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, i quali devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.

Soffermando l'attenzione sul parere formulato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con propria deliberazione n. 1307 del 14/12/2016, espressamente richiamata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, si rileva che la fattispecie di cui all'articolo 78, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 non rientra neppure nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, che disciplina esclusivamente i casi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi amministrativi, senza ricomprendere anche quelli politici. Nella predetta deliberazione, l'ANAC precisa che l'articolo 78, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce il divieto, per gli Assessori Comunali titolari di delega in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, di operare nella veste di professionisti per conto di chiunque intenda realizzare opere edilizie nel territorio amministrato. Nel proprio parere, l'ANAC puntualizza, altresì, che le finalità di imparzialità e trasparenza amministrativa, perseguite dall'articolo 78, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, impongono di non limitare l'attenzione ai soli casi in cui sia stata effettuata una prestazione professionale nel territorio amministrato, ma di considerare anche eventuali circostanze che configurino rischi potenziali di conflitto di interesse: nella fattispecie esaminata, l'ANAC ritiene che tali circostanze di potenziali conflitti di interesse sussistano, avendo accertato, in particolare, che l'Assessore rivestiva la qualifica di socio amministratore di

uno Studio Associato di progettazione con sede nel territorio comunale.

Sulla base delle verifiche effettuate dal sottoscritto Segretario Generale, si puntualizza che per l'Assessore all'Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Senago non sussistono le predette specifiche circostanze riscontrate dall'ANAC, che hanno dato origine al parere formulato con deliberazione n. 1307 del 14/12/2016: si sottolinea, inoltre, che, differentemente da quanto emerso nella fattispecie analizzata dall'ANAC, nel Comune di Senago, presso il Settore Servizi Territoriali, non sono depositate pratiche edilizie nuove o pregresse nelle quali l'Assessore all'Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici ricopra funzioni riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali sul territorio comunale.

Distinti saluti.

Senago, 24/08/2017

Il Segretario Generale  
Dott. Norberto Zammarano\*

*\* Il documento è firmato digitalmente e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*